RG n. 22012/2019 omologa conc. Fallim. Rg N. 757/2014 *sub* 1 AP LEGNANO ITALIA srl in liq.

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano
SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott. Alida Paluchowski Presidente

dott. Luisa Vasile Giudice

dott. Francesco Pipicelli Giudice Rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

EX ART. 129 L.F.

VISTO il ricorso rubricato al **n. 22012/2019 R.G.** e depositato a mezzo PCT e proposto, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in PCT il 14.11.2019,

DA

INCANTO S.P.A. (c.f. e P. IVA 08040630967), con sede legale in Roma Via del Leone n. 22, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Avv. Martino Cutillo, rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE TIBERIO del Foro di Monza, C.F. TBRDLG70E15F205V, PEC danielegiuseppe.tiberio@monza.pecavvocati.it, con studio in Milano, Via Rugabella n. 1, giusta procura alle liti in data 11.11.2019, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in PCT il 14.11.2019, domiciliata presso lo studio del predetto difensore;

NELL'AMBITO DEL

FALLIMENTO AP LEGNANO ITALIA S.R.L. in liquidazione (c.f. e P. IVA 05484560965), con sede legale in Milano Via Meravigli 16, N. 757/2014 RG. Fall., in persona del Curatore Dott. PIETRO MALINVERNI;

letti gli atti e i documenti prodotti, visto il fascicolo del concordato fallimentare RG n. 757/2014 *sub* 1, udita la relazione del Giudice Delegato;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale in data 30.1.2020,

PREMESSO

Firmato Da: PIPICELLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c451f9e92983e7bf3c5b36b0b52e2a7 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e

che la proposta di concordato fallimentare prevedeva fin dall'inizio, senza ripartizione in classi, l'apporto di € 4.550.000,00, di cui € 1.350.000,00 circa utilizzando la liquidità presente sul c.c. della procedura e che resteranno nella disponibilità del Curatore per la distribuzione in sede di riparto, ed € 3.200.000,00 mediante apporto di nuova finanza e di cassa dall'assuntore, garantito con obbligo di far pervenire alla procedura garanzia bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito;

che la valorizzazione dell'assuntore comprende € 2.500.000,00 per il pagamento dell'*asset* costituito dal credito IVA della fallita pari a € 4.251.155 (modello IVA 2019), non contestato dall'Agenzia delle Entrate e chiesto a rimborso dalla curatela per € 4.229.463,00, oltre ad € 700.000 per l'altro *asset* consistente nell'azione di responsabilità verso l'organo amministrativo ed il socio Palladium valorizzata € 4.921.419,27, in cui era stata considerata irricevibile, non conveniente dal giudice delegato e non apportante utilità concreta ai creditori l'unica proposta transattiva complessivamente pervenuta per € 400.000;

che in sostanza l'Assuntore darà esecuzione al concordato innanzitutto attraverso l'apporto della cassa (che, insieme alle disponibilità liquide della procedura, permetterà la copertura dei crediti prededucibili, di un primo riparto ipotecario e della percentuale riconosciuta al ceto chirografario) nelle more delle attività per la vendita del cespite immobiliare ipotecato, con successiva ripartizione al creditore ipotecario della somma ricavata (al netto di tutti i costi, spese, imposte e tasse), dunque il creditore ipotecario incasserà quindi una parte subito e una differita all'esito delle vendite, secondo quella che, come si evince dalla proposta, per sua struttura è una duplice "esecuzione": un'esecuzione immediata concernente la ripartizione ai creditori della cassa (costituita dalle disponibilità liquide esistenti e dall'apporto dell'assuntore) nei termini della proposta, ed una esecuzione in senso lato, differita, comprendente l'attività di liquidazione del cespite finalizzata a distribuire le somme ricavate dalla vendita al creditore ipotecario, nelle forme che si diranno innanzi a seguito della modifiche allo schema del c.d. "staggittario" e del concordato "a liquidazione controllata" proposto sin dall'origine;

che tale apporto di cassa esterna ed interna al Fallimento, oltre alla liquidazione immobiliare consentirà pertanto:

Firmato Da: PIPICELLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c451f9e92983e7bf3c5b36b0b52e2a7 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, quantificati dalla proponente in Euro 500.000, quale importo comprensivo del compenso del Curatore e di ogni spesa da sostenere fino all'omologa del concordato, con impegno ad integrare il fabbisogno fino a concorrenza delle liquidazioni effettuate dal giudice delegato e con sottrazione dell'eccedenza dalle risorse programmate in favore dei creditori chirografari;
- il pagamento immediato al creditore privilegiato ipotecario per una somma di € 987.980,00, proveniente dalla vendita degli immobili già venduti e gravati da ipoteca al netto degli oneri specifici sulla massa immobiliare, oltre ad € 1.820.002,89 corrispondente alla parte di credito ipotecario declassata al chirografo nella percentuale a questo attribuita in caso di incapienza, con accantonamento in attesa delle vendite della somma di € 267.823,13 pari alla percentuale spettante ai chirografi rispetto alla base della prossima asta immobiliare: con ciò si sottintende che il surplus di risorse rispetto al predetto plafond assicurato - derivanti dalla vendita della massa immobiliare da parte del Curatore - spetterebbe comunque all'ipotecario a decurtazione per quanto possibile del suo ben maggiore credito attualmente parzialmente incapiente, per circa € 27 milioni, con particolare riferimento alla vendita del terreno edificabile sito in Legnano (MI) area ex Pensotti di circa mq 30.000, con l'evidente conclusione che solo all'esito della vendita potrà determinarsi la percentuale definitiva del credito ipotecario da degradare a chirografo;
- il pagamento integrale dei crediti in privilegio generale per € 751.574,13;
- il pagamento dei crediti chirografari (migliorativo rispetto alla percentuale precedente di 7,05% con un apporto ulteriore di liquidità di euro 300.000) nella misura di 8,07% ed anzi rideterminata dal Curatore in misura di 8,11%;

Riassumendo, finanziariamente la proposta concordataria consiste nel pagamenti dei:

Crediti prededucibili	€.	500.000
Crediti privilegiati (privilegio ipotecario)	€.	987.980
Crediti privilegiati (privilegio generale)	€.	751.574
Crediti chirografari	€.	2.310.446
TOTALE ONERE CONCORDATARIO	€.	4.550.000

Firmato Da: PIPICELLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c451f9e92983e7bf3c5b36b0b52e2a7 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e

che la proposta perviene da terzo soggetto e non soggiace ai limiti temporali della presentazione da parte del fallito o da società controllate;

che il proponente non ha chiesto la sospensione delle attività di liquidazione degli attivi fallimentari, nel senso che le vendite immobiliari debbano procedere oltre in via competitiva, come si dirà;

esaminato il parere iniziale nonché finale a seguito dell'approvazione espresso in senso favorevole dal Curatore dott. PIETRO MALINVERNI, in ragione della maggior valorizzazione di € 300.000 - rispetto alla precedente proposta - dell'attivo costituito dall'azione di responsabilità tenuto conto dell'alea di causa, della durata del giudizio e delle prospettive di concreto recupero, oltre che in assenza di manifestazioni di interesse per il credito fiscale, circostanze che rendono la proposta garantita economicamente vantaggiosa: rispetto al Fallimento essa infatti comporta tuttora un soddisfacimento del ceto creditorio in tempi più rapidi e meno aleatori soprattutto in ragione dell'incertezza dei tempi e dei prevedibili esiti del recupero del credito fiscale e dell'azione di responsabilità degli amministratori;

che la proposta prevedeva entro 60 giorni dalla definitività del omologa il conferimento dell'incarico ad uno "Staggittario" nella persona del Curatore anche per la vendita dei beni (da correggersi nelle forme esecutive di cui innanzi si dirà), il versamento della liquidità sul c.c. della procedura, al netto delle disponibilità esistenti pari ad oggi a € 1.292.359,10 (come da estratto conto aggiornato a novembre 2019, prodotto dal Curatore), ed entro 90 giorni dal predetto *dies a quo* il pagamento dei creditori attraverso lo "Staggittario" (in realtà Curatore);

considerato che – come precisato nella nota illustrativa della proponente – non appare a suo avviso necessaria la nomina di un asseveratore ex art. 124 LF, posto che il valore dato al bene gravato da ipoteca è quello determinato dal CTU/perito estimatore del Tribunale con i successivi abbattimenti del valore di asta in mancanza di offerte, mentre il terreno sarà oggetto di procedura competitiva in sede di liquidazione fallimentare e <u>non verrà trasferito all'assuntore permanendo nella titolarità della procedura che provvederà alla vendita competitiva a mezzo del Curatore e con spese di pubblicità, notarili ecc. a carico integrale della società proponente;</u>

che la proposta infatti come detto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, quantificati dalla proponente in Euro 500.000,00, (es. creditori ammessi in prededuzione, compenso del Curatore, consulenti e periti della procedura, spese imposte tasse e oneri afferenti gli immobili venduti, l'imposta di registro del decreto di omologa, ecc.) ed esplicitamente viene precisato che tale importo comprende anche ogni spese che la curatela affronterà ai fini della vendita

Firmato Da: PIPICELLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c451f9e92983e7bf3c5b36b0b52e2a7 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e

immobiliare: *"…la* *<u>somma di euro 50.000,00 che sarà utilizzata dal proponente come fondo spese necessario all'espletamento di tutte le attività finalizzate alla vendita degli immobili</u>* *(es. compenso dello Stagittario, eventuale coadiutore, del notaio, costi derivanti da convenzioni stipulate, spese di pubblicità, ecc…."*.

che secondo quanto esposto dalla parte proponente l'ipotecario sarebbe soddisfatto senza alcuna lesione, essendo stato accantonato per la soddisfazione in via chirografaria anche l'importo massimo spettante per incapienza alla banca degradata al chirografo, nel caso peggiore in cui l'immobile non venga utilmente collocato in via competitiva ed il credito ipotecario sul residuo patrimonio immobiliare da vendere resti totalmente insoddisfatto;

che la nomina dell'asseveratore nel corso del procedimento è stata ritenuta superflua, in quanto il creditore ipotecario, prestando il proprio esplicito consenso e votando favorevolmente la proposta, ha accettato la falcidia indeterminata *ex ante* del credito privilegiato in base all'esito della vendita competitiva e quindi l'ammontare non preventivamente definito della decurtazione cui andrà incontro;

che in ogni caso sul punto l'ipotecario nulla ha osservato, partecipando anche alle udienze del giudizio di omologa, all'evidenza valutando la convenienza per sé della proposta concordataria;

che in ordine allo svolgimento del procedimento di acquisizione dei pareri e di voto dei creditori, va osservato come:

- in virtù di decreto del G.D., la proposta ritualmente presentata è stata comunicata ai creditori, unitamente ai pareri del Curatore e del Comitato dei Creditori ed è stato fissato il termine di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione per le dichiarazioni di dissenso dei creditori da far pervenire nella cancelleria fallimentare del Tribunale e che è scaduto il termine per eventuali dichiarazioni di dissenso;
- la proposta è stata comunicata ai creditori in data da parte del curatore in data 31.1.2019-1.2.2019 (cfr. esito massivo di avvenuta consegna a mezzo PEC a n. ventuno creditori);
- è scaduto il termine assegnato per l'espressione del diritto di voto nella procedura concordataria in oggetto;
- non sono pervenute manifestazioni di dissenso in cancelleria, come riferito dal Curatore ed è anzi pervenuto voto favorevole da parte del creditore SGA SPA, in nome e per conto di AMBRA SPV, quale cessionario del credito di BANCA POPOLARE DI VICENZA;
- il concordato è stato approvato dalla maggioranza ed anzi all'unanimità dai creditori;

Firmato Da: PIPICELLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c451f9e92983e7bf3c5b36b0b52e2a7 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e

- con successivo proprio decreto il giudice delegato ha disposto che la curatela ne dia immediata comunicazione a mezzo PEC dell'avvenuta approvazione a parte proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato, nonché al legale rappresentante della società fallita con modalità telematica ove possibile ed in alternativa con raccomandata A.R. ed infine a mezzo PEC a tutti creditori muniti di privilegio ipotecario/fondiario, fissando termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, nonché per eventuali osservazioni, opposizioni e contestazioni da parte dei creditori privilegiati ipotecari/fondiari ed anche da parte di qualsiasi altro interessato, nonché per il deposito da parte del curatore e del comitato dei creditori di una relazione motivata col relativo parere definitivo;
- la proposta è stata dichiarata dunque approvata con decreto del G.D. e che è stato concesso termine di trenta giorni per la proposizioni di opposizioni da parte di eventuali controinteressati;
- il curatore in data 2.5.2019 ha depositato la comunicazione a mezzo PEC dell'avviso al procuratore domiciliatario della parte proponente, nonché sempre a mezzo PEC a n. ventuno creditori, ivi compreso il creditore ipotecario, e che non sono finora intervenute né osservazioni né opposizioni nel procedimento di omologazione del concordato fallimentare, mentre all'udienza in data 14.11.2019 è comparso anche l'ultimo legale rappresentante pro tempore e liquidatore ANDREA FUCCILLO, il quale si è rimesso sul punto alla decisione del Tribunale;
- solo successivamente sulla base di relazione motivata positiva finale del Curatore è stato acquisito il parere finale all'omologazione del concordato fallimentare, da parte del Comitato dei Creditori di cui all'art.129, comma 2, L.F., all'unanimità (da parte dei membri CONDOMINIO OLMO, PENATI GIUSEPPE e S2C SPA);

che non essendovi la partizione dei creditori in classi non è stato necessario per il Tribunale attestare la corretta formazione delle medesime né si è ritenuto opportuno nominare l'esperto a termini dell'art. 124 commi 2 e 3 L.F., per le ragioni anzidette;

che costituendosi con memoria di nuovo difensore in data 14.11.2019 a mezzo PCT INCANTO SPA depositava – quali documenti allegati 10-11 alla comparsa – a) fideiussione solidale a prima richiesta e senza eccezioni, con rinuncia all'escussione dell'obbligato principale, datata 12.11.2019, rilasciata da BANCA IFIS SPA fino alla concorrenza dell'importo garantito di € 3.052.898,00 finalizzata a garantire il buon esito delle operazioni concordatarie; b) nonché, altra fideiussione

Firmato Da: PIPICELLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c451f9e92983e7bf3c5b36b0b52e2a7 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e

solidale, a prima richiesta e senza eccezioni, con rinuncia all'escussione dell'obbligato principale, datata 12.11.2019, rilasciata da BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO DI CARRU', fino alla concorrenza dell'importo residuo garantito di € 147.102,00, anch'essa finalizzata a garantire il buon esito delle operazioni concordatarie, così coprendo complessivamente l'importo di nuova finanza promesso pari a 3,2 milioni di Euro;

che non sono state presentate opposizioni nei termini di legge, come da controllo effettuato in cancelleria, anche in ragione dell'unanimità dei consensi per l'approvazione;

RITENUTO

che il procedimento si è svolto regolarmente, essendo stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 124 e ss. L.F. relativamente alla proposta concordataria depositata e, in particolare:

- è stato formulato parere favorevole della Curatela in ordine ai presumibili risultati della liquidazione ed alle eventuali garanzie;
- è stato formulato parere favorevole del Comitato dei Creditori, in presenza dell'organo collegiale;
- è intervenuta approvazione da parte della unanimità dei creditori richiesta dall'art. 128 L.F., non ostandovi dichiarazioni di dissenso;
- è stato reso il parere finale da parte del Comitato dei Creditori ex art. 129, comma 2, L.F.;
- non è pervenuta alcuna opposizione all'omologazione nel termine assegnato;

che si è verificata la fattispecie di cui all'art. 129, comma 4, L.F., in base alla quale se non sono proposte opposizioni nel termine assegnato il Tribunale deve limitarsi a verificare la regolarità procedurale e l'esito della votazione, con la conseguenza che il presente decreto deve considerarsi immediatamente efficace ex art. 130 L.F. non essendoci interessati legittimati all'impugnazione (Cass. civ. Sez. I, 14-02-2011, n. 3585: *"In tema di concordato fallimentare, contro il decreto di omologazione che abbia altresì deciso sulle opposizioni proposte ex art. 129, comma 3, legge fall., è ammissibile il reclamo avanti alla corte d'appello ex art. 131 legge fall., mentre lo stesso rimedio è precluso se detto decreto sia pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi dell'art. 129,comma 4, legge fall., potendo, invece, avverso tale provvedimento, essere presentato ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost.; trattasi, infatti, di decreto "non soggetto a gravame" e dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività essendo obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non si sono insinuati al passivo, e non soggetto a gravame. Siffatta interpretazione è imposta da una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 129, comma 4, legge fall., analoga a quella già seguita in tema di decreto di ammissione alla amministrazione controllata, secondo l'abrogato art. 188 legge fall."*);

Firmato Da: PIPICELLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c451f9e92983e7bf3c5b36b0b52e2a7 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e

che, nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del Tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, ad eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso dell'istituto, mentre la valutazione sul contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è, invece, devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, spettando al giudice delegato soltanto un controllo sulla ritualità della proposta medesima (Cass. civ. Sez. I, 29-10-2013, n. 24359, conforme Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 19645 del 01/10/2015);

che pertanto non è oggetto di esame la convenienza del concordato fallimentare, posto che non vi sono creditori opponenti;

- che dovrà procedersi alla liquidazione degli oneri fiscali del presente decreto ad integrale carico di INCANTO SPA e successivamente delle spese di procedura per determinare la percentuale di copertura eventualmente da dedurre dal riparto destinato ai creditori;

- che deve tenersi conto degli importi accantonati in favore di eventuali creditori irreperibili, non oggetto di accantonamento quinquennale (non essendo applicabile l'art. 117 L.F. quale norma eccezionale), in quanto in questo caso il debitore viene esdebitato, per cui non essendovi ragione di apprensione dei fondi da parte del FUG, non vi è applicazione della suddetta disposizione normativa, con riespansione della norma ordinaria che prevede la perdita del diritto dei creditori irreperibili all'esito del decorso del termine decennale di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.: poichè si tratta di concordato fallimentare, non si applica né l'art. 117 L.F., né la disciplina generale FUG, perché l'imprenditore insolvente è esdebitato, mentre i creditori non hanno titolo alcuno alle maggiori disponibilità (ove ne avessero fatto richiesta) e a maggior ragione non ha titolo il FUG, quindi le somme tornano alla parte proponente, ma gli irreperibili hanno diritto alla percezione delle somme nel termine prescrizionale ordinario con decorrenza dalla creazione del deposito;

- che il soddisfacimento dei creditori deve essere assicurato in sede di esecuzione della proposta concordataria da parte del Curatore del fallimento (che dovrà inoltre rendere il conto della gestione ex art. 116 LF una volta divenuto definitivo il decreto di omologa ai fini della chiusura), organo della procedura che prosegue la sua attività di vigilanza sino alla completa esecuzione del concordato ed al quale – in difetto di diversa indicazione nella proposta – il Tribunale ritiene di dover affidare i pagamenti secondo le delineate tempistiche con appositi piani di riparto e relativi mandati di pagamento del giudice delegato, seguendo l'ordine delle cause legittime di prelazione;

Firmato Da: PIPICELLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c451f9e92983e7bf3c5b36b0b52e2a7 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE

RILEVATO

che in ordine alla proposta di INCANTO SPA della liquidazione immobiliare a mezzo del Curatore quale "staggittario" il Tribunale ha rilevato le seguenti criticità compendiate nel decreto del 31.10.2019: *"innanzitutto, la proposta di concordato pacificamente non prevede il trasferimento all'assuntore di tutte le attività del Fallimento ma solo in misura parziale, rimanendo nella disponibilità del Curatore ai fini delle vendite competitive come "stagittario" il terreno, di apparente difficile vendibilità, appartenente all'area "ex Pensotti": non è dunque chiaro come nella pratica applicativa concreta possa il medesimo essere venduto dalla Curatela ex artt. 107 ss. LF, in quanto ove il Fallimento fosse chiuso sarebbe preclusa la possibilità per l'organo cessato Curatore di emettere fattura e/o documenti fiscali…Inoltre, ciò impedirebbe la chiusura della procedura ex art. 130 co. 2 LF una volta approvato il rendiconto e divenuto definitivo il decreto di omologa, proprio perché si tratta di un'assunzione solo parziale delle attività fallimentari, né si tratta di un'esclusione limitata alle sole azioni pendenti ad esempio revocatorie (circostanza che comunque consentirebbe la chiusura del fallimento in pendenza di cause ex art. 118 co. 2 LF) ma relativa ad una parte di stretta liquidazione dell'attivo…se il proponente intende come sembra al Tribunale svolgere una "liquidazione controllata extra-giudiziale" con mandato privatistico al Curatore per l'esitazione degli immobili in procedura competitiva quale "staggittario", occorre l'acquisizione di consenso espresso ed accordo alla società fallita alla quale i beni tornerebbero per effetto della chiusura e del proprio ritorno in bonis…Come affermato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11027 del 09/05/2013, in parte motivazionale, "Al fine di dare esecuzione a tali patti la sentenza di omologazione aveva nominato un liquidatore (c.d. "staggittario") e aveva conferito incarico al curatore di ritrasferire poi ai due garanti i beni eventualmente residuati, dando luogo a quella figura di concordato che nella prassi (e nella dottrina) è nota come "concordato a liquidazione controllata". Lo "staggittario", cioè il fiduciario del tribunale che nella prassi giudiziaria ha il compito di curare, sotto la sorveglianza del curatore, l'attuazione del concordato fallimentare, non è un assuntore al quale le attività vengano cedute in proprietà, ma solo un mandatario al quale esse vengono solo affidate perché esegua la liquidazione dei beni, destinando il ricavato al soddisfacimento dei creditori (vedi in proposito Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2055 del 03/05/1978)."*;

che a seguito dell'interlocuzione con il creditore ipotecario BELVEDERE SPV SRL è stato chiarito che la liquidazione immobiliare residua avverrà dunque in ambito fallimentare e solo all'esito si pronuncerà la chiusura del fallimento ex art. 130 lf, con obblighi di fatturazione a carico della curatela (così come al Curatore spetterà ogni connesso obbligo fiscale), in ambito di proposta

Firmato Da: PIPICELLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c451f9e92983e7bf3c5b36b0b52e2a7 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e

concordataria ma sempre a norma degli artt. 107 ss. LF, con le forme pubblicitarie di legge per almeno 45 giorni e seguendo l'asta telematica sincrona mista, seguendo le indicazioni e le modalità dell'ultima Circolare di Sezione, quindi senza designazione del dott. PIETRO MALINVERNI quale "staggittario", quindi non con mandato privatistico fiduciario statico nell'interesse dei creditori, ma nelle forme della liquidazione "controllata" in adempimento dell'Ufficio di Curatore, con tutti i costi connessi alla vendita a carico di parte proponente e fino a concorrenza dell'importo di € 50.000,00 prestati dall'assuntore, avendo il creditore ipotecario prestato all'udienza del 30.1.2020 a mezzo del proprio difensore il consenso espresso alla vendita con invito ad offrire e/o a manifestare interesse, sulla base d'asta dell'offerta irrevocabile per il lotto 1 ricevuta dal Curatore da parte del sig. Fabrizio Di Luggo di Avini, valida fino al 29.2.2020, offerta che dovrà essere eventualmente prolungata e debitamente cauzionata almeno per il 10% sull'importo di € 500.000,00;

P.Q.M.

visti gli artt. 129, comma 4, 130 L.F.;

OMOLOGA

il concordato fallimentare proposto da **INCANTO S.P.A. (c.f. e P. IVA 08040630967)** nell'ambito del **Fallimento AP LEGNANO ITALIA S.R.L. in liquidazione (c.f. e P. IVA 05484560965),** con sede legale in Milano Via Meravigli 16, N. 757/2014 RG. Fall., in persona del Curatore Dott. PIETRO MALINVERNI;

EMANA

le seguenti disposizioni esecutive:

1. parte proponente (ove non già avvenuto) provvederà a mettere a disposizione della curatela del fallimento la provvista integrale per i pagamenti ai creditori - e quindi per un primo riparto a prededucibili, ipotecario e chirografari in percentuale, da effettuarsi al massimo entro 90 giorni dalla definitività dell'omologa - unitamente alla liquidità di cassa presente sul conto corrente della procedura, bonificando l'apporto di cassa e finanza esterna di € 3.200.000,00 immediatamente ed al massimo entro 60 giorni dalla definitività del presente decreto di omologa, in modo da consentire i pagamenti secondo le tempistiche concordatarie;
2. solo previa verifica dell'accredito sul c.c. del Fallimento di tale somma di € 3.200.000,00 si procederà al trasferimento degli attivi fallimentari oggetto di assunzione (in particolare degli *assets* costituiti dall'azione di responsabilità ex art. 146 lf e dal rimborso dei crediti fiscali), previo atto ricognitivo di cessione innanzi al Notaio, con spese a carico della proponente;

Firmato Da: PIPICELLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c451f9e92983e7bf3c5b36b0b52e2a7 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e

3. il Curatore dott. PIETRO MALINVERNI è delegato a procedere da subito alla vendita dei residui lotti immobiliari, sempre a norma degli artt. 107 ss. LF, con le forme pubblicitarie di legge per almeno 45 giorni (su Portale Vendite Pubbliche e canali, giornali e siti istituzionali), con l'asta telematica sincrona mista, seguendo le indicazioni e le modalità dell'ultima Circolare di Sezione, con tutti i costi connessi alla vendita a carico della proponente fino a concorrenza dell'importo di € 50.000,00, avendo il creditore ipotecario BELVEDERE SPV SRL prestato all'udienza del 30.1.2020 a mezzo del proprio difensore il consenso espresso alla vendita con invito ad offrire e/o a manifestare interesse, sulla base d'asta dell'unica offerta irrevocabile ricevuta finora dal Curatore da parte del sig. Fabrizio Di Luggo di Avini, valida fino al 29.2.2020, che dovrà essere eventualmente prolungata e debitamente cauzionata almeno per il 10% sull'importo ribassato di € 500.000,00;
4. a seguito dell'incasso del saldo prezzo della vendita immobiliare, prevedendosi il versamento del medesimo nel termine ridotto di novanta giorni, completata la liquidazione immobiliare residua in ambito fallimentare, la curatela del fallimento provvederà a depositare immediatamente il conto di gestione ex art. 116 L.F. e ad effettuare il previo riparto ulteriore in favore del creditore ipotecario dedotti i costi in prededuzione;
5. all'esito dell'approvazione del conto di gestione, prima di depositare istanza di completa archiviazione degli obblighi concordatari e di chiusura del fallimento ex art. 130 lf, la curatela del fallimento sottoporrà la richiesta di liquidazione del relativo compenso, che sarà prelevato all'atto dell'esecuzione degli incombenti di cui al punto 7, dandosi atto che la liquidazione viene effettuata in funzione di quella che è l'attività effettivamente attribuita ai creditori a termini dell'art. 2, comma 2, d.m. 30/2012;
6. la curatela del fallimento si farà parte diligente per la liquidazione delle imposte del decreto di omologazione, nonché procederà a richiedere al G.D. la liquidazione delle ulteriori eventuali spese di procedura (periti, consulenti, ausiliari), ove già non precedentemente liquidate;
7. la curatela del fallimento procederà al pagamento dei creditori secondo le percentuali concordatarie con il deposito di piani di riparto, previo decreto del G.D. ed emissione del relativo mandato di pagamento;
8. la curatela provvederà ad emettere libretti postali nominativi per i creditori irreperibili o ammessi con riserva per la durata di un decennio dal deposito dei libretti, i quali potranno essere sostituiti da fideiussione nominativa di pari durata proveniente da una banca,

Firmato Da: PIPICELLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c451f9e92983e7bf3c5b36b0b52e2a7 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e

intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 107 TUB o compagnia di assicurazioni, di rilievo nazionale primario;

9. la curatela provvederà ad attestare la compiuta esecuzione degli obblighi concordatari da parte dei proponenti, anche con riferimento ai costi fiscali del concordato, al fine dell'emissione del decreto del G.D. di compiuta esecuzione degli obblighi concordatari;

RISERVA

al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento che si rendesse necessario per l'esecuzione degli obblighi concordatari.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del 30 gennaio 2020.

Il giudice rel. est. Il Presidente

dott. Francesco Pipicelli *Dott. Alida Paluchowski*

Firmato Da: PIPICELLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c451f9e92983e7bf3c5b36b0b52e2a7 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e